

Appalti (1)

Eterointegrazione del bando

Consiglio di Stato, sentenza del 28 agosto 2019, n. 5922

[Approfondisci...](#)

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato da una società mandataria di costituenda associazione temporanea di imprese, la quale si era classificata al primo posto nella graduatoria finale relativa alla procedura ad evidenza pubblica indetta dall'ARPA Friuli-Venezia Giulia per l'affidamento del servizio di rilevazione della qualità dell'aria. L'aggiudicazione era stata successivamente impugnata dalla seconda classificata e il TAR Friuli-Venezia Giulia ne aveva disposto l'annullamento sulla base dell'assunto per cui l'offerta presentata dalla aggiudicataria sarebbe stata "palesamente indeterminata", soprattutto in relazione al requisito della cadenza temporale delle tarature delle apparecchiature, stante la presunta eterointegrazione operata sul bando dalle disposizioni del D.M. 37/2008 e del d.lgs. 230/1995 sulle prescritte abilitazioni. Alla luce di siffatta impostazione, allora, l'offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario risultava carente dei requisiti richiesti.

La società impugnava tale sentenza e ne denunciava, con plurimi motivi, la complessiva erroneità ed ingiustizia. Il Consiglio di Stato ha innanzitutto rilevato che - in merito alle scadenze temporali delle tarature - *"le dichiarazioni impegnative (dell'offerta del raggruppamento) erano inequivoche nel confermare...il rispetto della prescrizione capitolare"* e la supposta indeterminatezza della proposta formulata era connaturata alle prospettive migliorative contenute nella medesima offerta. Quanto alla sopravvenuta eterointegrazione, i Giudici di Palazzo Spada hanno tenuto a sottolineare che *"l'eterointegrazione del bando costituisce... dispositivo del tutto eccezionale, suscettibile di operare solo in presenza di norme di settore a generale attitudine imperative, la cui deroga sia in principio preclusa alle opzioni programmatiche della stessa amministrazione aggiudicatrice"* mentre *"nel caso di specie...si impone una interpretazione della lex specialis alla luce del canone interpretativo contra stipulatorem: con il che, in difetto di espressa richiesta di appositi titoli abilitativi, l'oggetto dell'appalto avrebbe dovuto essere puntualmente e corrispondentemente circoscritto, salva una sua obiettiva contraddittorietà che, nella specie, non è dato riscontrare"*.